



Camera di Commercio
Biella e Vercelli

BANDO
RIPARTIMPRESA
FORMAZIONE E LAVORO
Anno 2020

ARTICOLO 1 – FINALITA'

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - di seguito Camera di commercio – di Biella e Vercelli, alla luce della legge n. 580/1993, come modificata dal D.Lgs. n. 219/2016¹, che ha attribuito agli enti camerali funzioni in materia di orientamento al lavoro, di supporto alle esigenze delle imprese nella ricerca di risorse umane, di collegamento scuola-lavoro e università-lavoro oltre che di formazione e di certificazione delle competenze, intende assumere un ruolo attivo nella promozione di questa attività coinvolgendo le imprese e contribuendo allo sviluppo del sistema economico locale.
2. Questa azione è resa ancora più necessaria a causa della crisi produttiva e occupazionale senza precedenti conseguente all'emergenza legata al diffondersi della pandemia Covid-19 che richiederà a tutti, imprese e lavoratori, uno speciale sforzo di rigenerazione e capacità di adattamento e cambiamento per ritrovare, in un contesto di sicurezza sanitaria, una vincente capacità competitiva e una rinnovata stabilità.

ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

1. Con il presente Bando si intendono finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto o voucher, le iniziative progettate/realizzate dalle imprese per la **formazione delle competenze** per gestire l'emergenza ed il rilancio produttivo post Covid-19.
2. Gli ambiti di intervento ammissibili sono i seguenti:
 - A. SICUREZZA**
 - interventi formativi del personale per l'aggiornamento delle competenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro riferibili alle indicazioni per la gestione dell'emergenza Covid-19
 - spese di consulenza qualificata in tema di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro per Covid-19
 - B. SMART WORKING**
 - interventi formativi del personale in tema di smart working
 - spese di consulenza qualificata in tema di smart working
 - C. COMPETENZE STRATEGICHE**
 - interventi formativi del personale per la crescita delle competenze strategiche post emergenza (marketing digitale, nuovi canali commerciali on line, ecc.)
 - D. COMPETENZE DIGITALI**
 - interventi formativi del personale per la crescita e la certificazione di alcune competenze digitali alla base dei processi di cambiamento post emergenza
 - spese di consulenza qualificata per l'inserimento e lo sviluppo di nuove tecnologie per affrontare la crisi generata dall'emergenza Covid-19 (es. e-commerce, sistemi di pagamento elettronici, ecc.)

¹ Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a Euro 57.000,00-;
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.
3. I voucher avranno un importo unitario massimo di Euro 450,00-; l'investimento minimo per presentare richiesta di voucher ammonta ad Euro 450,00-, IVA esclusa.
4. L'entità massima dell'agevolazione non può superare il 50% delle spese ammissibili.
5. Alle imprese in possesso del rating di legalità² verrà riconosciuta la priorità nell'ambito delle domande ricevute lo stesso giorno
6. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, laddove prevista.
7. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
 - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
 - chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
 - riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino alla liquidazione del contributo, presentino i seguenti requisiti:
 - a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014³;
 - b) abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Biella e Vercelli;
 - c) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
 - d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
 - e) abbiano assolto gli obblighi contributivi;
 - f) non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Biella e Vercelli ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, fatte salve le esclusioni previste.
2. Le imprese richiedenti il voucher non dovevano trovarsi in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019⁴;

² Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

³ Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

⁴ In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014.

ARTICOLO 5 – SOGGETTI DESTINATARI DEI VOUCHER

1. I voucher sono concessi alla singola impresa che presenta domanda di contributo.
2. Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo**. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico.

ARTICOLO 6 – FORNITORI DI BENI E SERVIZI

1. I fornitori di beni e servizi non possono essere soggetti beneficiari dei contributi previsti dal presente bando
2. I fornitori non possono essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria, né avere in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.

ARTICOLO 7 – SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese per i servizi di consulenza e/o formazione coerenti con le finalità del bando indicate all'art. 2.
2. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:
 - a) trasporto, vitto e alloggio;
 - b) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
 - c) servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
 - d) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge, tranne quelli previsti per la gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19
3. Tutte le spese possono essere sostenute a partire dal 01 febbraio 2020.
4. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse.

ARTICOLO 8 – CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - a) con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
 - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

ARTICOLO 9 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime "de minimis", ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) - come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 51I del 22.2.2019) - ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).

2. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa "unica"⁵ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari⁶.
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

ARTICOLO 10 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore 8:00 del 20/07/2020 alle ore 21:00 del 20/10/2020. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.
2. L'invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche, nel qual caso dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) modulo di procura per l'invio telematico (scaricabile dal sito internet camerale www.bv.camcom.gov.it alla sezione "Giovani e Lavoro", sottoscritto con firma autografa del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente, acquisito tramite scansione e allegato, con firma digitale, valida, dell'intermediario);
 - b) copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente.
3. A pena di esclusione, alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
 - b) ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa:
 - modulo di domanda, disponibile sul sito internet www.bv.camcom.gov.it alla sezione "Giovani e Lavoro", compilato in ogni sua parte;
 - modulo Misura, disponibile sul sito internet www.bv.camcom.gov.it, alla sezione "Giovani e Lavoro", compilato in ogni sua parte
 - copia delle fatture e degli altri documenti di spesa, debitamente quietanzati;
 - copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno, bonifico, ecc.);

⁵ Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
- Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.
- Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

⁶ Nel caso in cui l'aiuto sia concesso in data anteriore al 12 agosto 2020, sarà necessario acquisire la dichiarazione sostitutiva relativa agli aiuti de minimis fruiti dall'impresa unica soltanto delle imprese il cui esercizio finanziario inizia nel periodo intercorrente tra la data di concessione e l'11 agosto 2020. In tutti gli altri casi, salvo necessità istruttorie, si ricorrerà in via esclusiva alla visura de minimis generata dal Registro Nazionale Aiuti.

4. Le imprese in possesso del rating di legalità di cui all'articolo 3 comma 5 dovranno specificare il possesso di tale riconoscimento nel modulo di domanda;
5. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull'anagrafica della domanda telematica (webtelemaco) e deve essere coincidente. In caso di procura va, pertanto, indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.
6. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. E' prevista una procedura valutativa a sportello (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, fatta salva la priorità riconosciuta per il possesso del rating di legalità. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
2. L'istruttoria si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato, che verrà comunicato all'impresa interessata mediante pubblicazione dell'atto sul sito Internet della CCIAA di Biella e Vercelli, all'indirizzo www.bv.camcom.gov.it, sezione "Giovani e Lavoro"; il procedimento amministrativo si concluderà entro il 31/12/2020.
3. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DI VOUCHER

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
 - d) a segnalare l'eventuale perdita, prima della liquidazione del voucher, del rating di legalità.

ARTICOLO 13 – CONTROLLI

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

ARTICOLO 14 – REVOCA DEL VOUCHER

1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:
 - a) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;

- b) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 13 per cause imputabili al beneficiario;
 - c) esito negativo dei controlli di cui all'art. 13.
2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Paola Cometti.

ARTICOLO 16 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio, intende informarLa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.
2. **Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR), di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:
- le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese,
 - l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher.
- Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.
3. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per la gestione della domanda di contributo, l'istruttoria amministrativa e l'invio della corrispondenza, nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.
4. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio, nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.
I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della Camera di commercio di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.
5. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

6. **Diritti degli interessati:** agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare:
- a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:
 - richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
 - conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
 - riceverne comunicazione intelligibile;
 - ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
 - richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
 - opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;
 - b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta rpd2@pie.camcom.it, con idonea comunicazione;
 - c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.
7. **Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:** il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Biella e Vercelli con sede legale in Vercelli (VC) Piazza Risorgimento n. 12, P.I. e C.F. 02613520028, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd2@pie.camcom.it